



30 439-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIA VESSICHELLI
GIUSEPPE DE MARZO
BARBARA CALASELICE
RENATA SESSA
IRENE SCORDAMAGLIA

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 864/2019
UP - 04/03/2019
R.G.N. 22396/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 11/12/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;

udito il Procuratore generale, in persona della dott. ssa PERLA LORI, la quale ha concluso per

l'annullamento senza rinvio, perchè il fatto non sussiste

Ritenuto in fatto

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 11/12/2017 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di responsabilità, in relazione al delitto di violenza privata, di (omissis), parcheggiatrice abusiva presso la cittadella della salute di (omissis), la quale, per impedire la cessione del ticket di parcheggio acquistato a terze persone, lo aveva preso dalle mani della persona offesa, (omissis), lo aveva strappato e quindi buttato a terra.

2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata è affidato ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 610 cod. pen., dal momento che la violenza esercitata attraverso la distruzione del ticket non era diretta nei confronti della (omissis).

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

Non è configurabile il delitto di violenza privata allorché gli atti di violenza non siano diretti a costringere la vittima ad un *patti*, ma siano essi stessi produttivi dell'effetto lesivo, senza alcuna fase intermedia di coartazione della libertà di determinazione della persona offesa (Sez. 5, n. 10132 del 05/02/2018, Ippolito, Rv. 272796)

2. La sentenza impugnata va, in conseguenza, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 04/03/2019

Il Consigliere estensore

Giuseppe De Marzo



Il Presidente

Maria Vessichelli

